

Sistema Socio Sanitario

Regione
LombardiaATS Milano
Città Metropolitana

Parabiago,

Class. 2.3.05

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prof. N. 44239
Data 10/3/2023

Al Sig. Sindaco del
Comune di **Paderno Dugnano**
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

e p.c. All' A.R.P.A.
Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Richiesta di parere sul Piano Cimiteriale del Comune di Paderno Dugnano.

Con riferimento al procedimento in oggetto, di cui alla Vs. pec del 01/07/2022 (ATS prot.112842 del 04/07/2022),

richiamata la precedente ns. nota prot. 139075 del 23/08/2022 (richiesta integrazioni),

visionata la nuova documentazione integrata/aggiornata in allegato alla Vs. nota del 17/02/2023 prot.11606 (ATS prot.29319 stessa data), costituita da: Controdeduzioni ATS/ARPA (febbraio 2023); Relazione (febbraio 2023); Norme Tecniche di Attuazione; n.7 elaborati grafici datati maggio 2022 (Tavv.: 2, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d, 6); n.8 elaborati grafici datati febbraio 2023 (Tavv.: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 8a, 8b),

vista la Delibera n. 452 del 01/07/2004 del Direttore Generale della ex ASL Milano 1 relativa al parere di competenza sul precedente Piano Regolatore Cimiteriale (di cui alla Delibera di C.C. n.5 del 16/02/2004 ad oggetto: "Approvazione del piano regolatore cimiteriale ai sensi del Capo X del D.P.R. 10.09.1990, nr.285", del quale il presente Piano Cimiteriale ne costituisce la revisione,

preso atto che il Piano Cimiteriale in oggetto (dei quattro cimiteri comunali di Dugnano, Palazzolo, Cassina Amata e di Paderno), rispetto agli ampliamenti del perimetro dei cimiteri già autorizzati nel precedente Piano Regolatore Cimiteriale del 2004, riconferma quelli non ancora attuati e per quelli non riconfermati e/o risagomati sono previste modifiche all'estensione delle relative zone di rispetto, lasciando comunque inalterata la posizione dei rispettivi profili esterni già autorizzati (corrispondenti al limitare della fascia esterna precedentemente definita "Zona 2" nel PRC del 2004),

segnalata all'Amministrazione Comunale la necessità di verificare puntualmente lo stato giuridico-amministrativo di tutti gli immobili, strutture, costruzioni, opere edilizie e attività in esercizio (individuati nelle Tavv. 5a e 5b - Fasce di rispetto cimiteriale) che ne giustifichi la legittima presenza all'interno della zona di rispetto di ciascun cimitero, fermo restando, comunque, il puntuale rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa di settore in materia di vincoli edilizi/urbanistici a tutela delle zone di rispetto cimiteriali,

rimandato agli Enti/Organismi competenti le valutazioni sulla messa in sicurezza dei pozzi di captazione idropotabile definita dall'art. 94, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, stante la documentata interferenza tra le relative zone di rispetto (art. 94, comma 4, stesso decreto) e gli impianti cimiteriali di Palazzolo e di Cassina Amata (cfr. Relazione, sezione 2.4a, pagg. 34 e 35),

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica

Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015

Tel. 02-8578.4132/4179/5668 - Fax 02-8578.2765

e-mail: sisp@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

fatto salvo quanto formulato dall'A.R.P.A. (art. 75 della L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. 4/2019 - art. 18 del R.R. n.4 del 14/06/2022),

fatte salve altresì le valutazioni del competente Ufficio Tecnico Comunale, anche in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche,

visto l'art. 338 del TULS di cui al R.D. 1265/1934 come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002, il D.P.R. 285/1990, L.R. 33/2009 come modificata dalla L.R. 4/2019 ed il R.R. 4/2022 (che abroga il R.R. 6/2004 e smi),

per gli aspetti di Sanità Pubblica, preso atto di quanto argomentato ed evidenziato nella documentazione aggiornata, si esprime parere favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. dovrà essere realizzato in ogni cimitero che ne risulti privo il deposito mortuario nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 25 del R.R. 4/2022; con riferimento alla controdeduzione proposta si rileva che laddove nel R.R. 4/2022 sia stata ritenuta sufficiente la presenza della dotazione prescritta anche in uno solo dei cimiteri comunali tale circostanza è stata puntualmente precisata (come ad es.: l'area destinata alla inumazione di cui all'art. 18, comma 6, ed il giardino delle rimembranze di cui all'art. 26);
2. dovrà essere realizzato in ogni cimitero che ne risulti privo lo spogliatoio con i relativi servizi igienici (vani wc e antiwc, vano doccia e antidoccia) ad uso esclusivo degli addetti, nel rispetto dei requisiti dimensionali di cui al vig. Regolamento Locale di Igiene ed in funzione del n. dei lavoratori da indicare;
3. dovrà essere definito il cronoprogramma che preveda, in concomitanza con la realizzazione dei nuovi loculi/ossari/nicchie cinerarie (di cui all'All. III del R.R. 4/22) previsti in ciascun cimitero e comunque entro il primo triennio di validità del Piano Cimiteriale, l'esecuzione degli interventi specificati nella Relazione che si rendono necessari per l'adeguamento delle dotazioni cimiteriali alle prescrizioni del R.R. 4/22 (come da art. 18, comma 4, lettera i), stesso regolamento);
tali interventi comprenderanno anche il rilievo delle reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue (nere e meteoriche) dei cimiteri ed i relativi adeguamenti, ove necessari, nel rispetto di quanto in proposito prescritto dalla specifica normativa di riferimento e dal vigente Regolamento Locale d'Igiene comunale (in particolare per i requisiti di perfetta tenuta delle opere fognarie poste all'interno delle zone di rispetto dei pozzi di prelievo acque potabili);
4. dovrà essere assicurata la disponibilità della sala per autopsie con i requisiti di cui all'art. 66 del DPR 285/1990 (nel cimitero comunale, oppure c/o struttura ospedaliera con la quale sarà necessario stipulare specifica convenzione, qualora non già prevista);
5. con riferimento alla Relazione:
 - Cap. 1 – Sezione 1.1b (i Piani cimiteriali): nel primo periodo la frase "[...] *necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi* [...]" si propone di correggerla come segue: "[...] *necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi* [...]", in coerenza con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, della L.R. 33/09, come modificata dalla L.R. 4/19;
 - Cap. 3 – Premessa: nel secondo periodo si propone di correggere la durata di validità del PRC: da "venti" a "dieci" anni (art. 18, comma 2, R.R. 4/22);
 - Cap. 5 – Sezione 6 (Considerazioni finali): nel terzo punto della lettera a) si propone di correggere la durata del piano: da "ventennale" a "decennale" (art. 18, comma 2, R.R. 4/22);

6. con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione:

- correggere nella copertina delle l'anno di riferimento del R.R.4/2022 (erroneamente riportato 2023);
- art. 8 (Norme generali): al primo periodo si propone di correggere l'arco temporale in "dieci anni" (erroneamente indicato "venti anni"), in coerenza con quanto disposto dall'art.75, comma 3 della L.R. 33/09 come modificata dalla L.R. 4/19, considerato anche che il piano cimiteriale deve comunque essere revisionato almeno ogni dieci anni (art.18, comma 2 del R.R. 4/22);
- art. 8.2: dovendo garantire in ciascun cimitero la presenza di servizi igienici dedicati al personale addetto distinti e separati da quelli per il pubblico, si propone di correggere le parole "almeno uno per cimitero" in "almeno due gruppi per cimitero";
- art. 9.6 (Inumazioni destinate a fedeli di religioni diverse): si propone di eliminare le parole "previo parere favorevole dell'ATS", stante l'abrogazione del R.R. 6/04 (che le prevedeva all'art.15, comma 11) ed in coerenza con il punto 8 della Circolare 31/07/1998 n.10 del Ministero della Sanità (circolare esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/90); peraltro nelle Vs. note di controdeduzione si afferma di recepire tale osservazione formulata nella ns. precedente nota del 23/08/2022 prot.139075;
- art. 19 (Attuazione per fasi delle previsioni di Piano): al primo periodo si propone di correggere l'arco temporale di validità del Piano Cimiteriale in "dieci anni" (erroneamente indicato di "venti anni"), in coerenza con quanto disposto dall'art.75, comma 3 della L.R. 33/09 come modificata dalla L.R. 4/19, considerato anche che il piano cimiteriale è comunque soggetto a revisione almeno ogni dieci anni (art.18, comma 2, R.R. 4/22).

Si ricorda che i progetti di ampliamento dei cimiteri dovranno essere corredati anche della relazione geologica-geotecnica di cui All. II, lettera b) del R.R. 4/22.

Si fanno salve le norme di igiene e sicurezza del lavoro, nonché pareri e/o prescrizioni di altri Enti per quanto di rispettiva competenza.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore
SC Igiene e Sanità Pubblica
Maira Bonini



Responsabile procedimento: Dirigente Medico - Luigi Pogliani tel. 02. 85784247
Responsabile istruttoria: Ernesto Brazzi tel. 02.85784261